

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.
- 3) La Repubblica di Ungheria supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 300 del 4.12.2004.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
16 marzo 2007 — V/Parlamento**

(Procedimento T-345/05 R)

(Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Urgenza)

(2007/C 96/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: V (Rappresentanti: J. Lofthouse, M. Monan, barristers, e E. Hayes, solicitor)

Resistente: Parlamento europeo (Rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, in primo luogo, alla sospensione dell'esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [dati riservati omessi], recante revoca dell'immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l'anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso nella causa principale e un eventuale processo nazionale sia stato portato a termine; in

quarto luogo, che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso nella causa principale, all'autorità incaricata dell'azione penale nel Regno Unito, nonché al giudice nazionale adito nel contesto della causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l'udienza nel procedimento della causa principale si tenga al più presto possibile.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2007
— Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlamento e Consiglio**

(Causa T-449/05) (¹)

(Ricorso di annullamento — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Libertà di stabilimento — Avvocati — Assenza di interesse diretto e individuale — Irricevibilità)

(2007/C 96/75)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dikigorikós Sýllogos Ioannínon (Grecia) (rappresentante: avv. S. Athanasiou)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein, A. Troupiotis e I. Anagnostopoulou, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.C. Giorgi Fort, M. Balta e R. Szostak, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento.
- 3) Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.

(¹) GU C 60 del 11.3.2006.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
28 marzo 2007 — IBP e International Building Products
France/Commissione**

(Procedimento T-384/06 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Concorrenza — Pagamento dell'ammenda — Garanzia bancaria — Mancanza di urgenza»)

(2007/C 96/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: IBP Ltd (Tipton, West Midlands, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (Rappresentanti: M. Clough, QC, e A. Aldred, solicitor)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda diretta alla sospensione dell'art. 2, lett. c) e d), della decisione della Commissione 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F 1/38.121-Raccordi) e, in particolare, alla dispensa dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria del tipo di quella imposta nella lettera della Commissione 4 ottobre 2006 con cui è stata notificata la decisione alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
15 marzo 2007 — Regno del Belgio/Commissione delle
Comunità europee**

(Procedimento T-5/07 R) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Caso fortuito — Errore scusabile — Minifesta irricevibilità»)

(2007/C 96/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Regno del Belgio (Rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, assistito dagli avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert)

Resistente: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera in data 18 ottobre 2006, che nega al richiedente il rimborso della somma da lui versata in via principale e degli interessi dei crediti del Fondo sociale europeo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il richiedente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.